

**TRIBUNALE FEDERALE
FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO**

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composto dai Sigg.ri

Scilla Malagoli, Presidente

Stefano Pellacani, Componente

Giovanni Smargiassi, Componente

ha pronunciato la seguente

0DECISIONE

Nel procedimento Proc. 18/Fipm/2025

Fatto e svolgimento del processo

1. La società ASTI con ricorso ha contestato la Delibera del Commissario Straordinario n. 23 del 1 settembre 2025, con cui è stata disposta la convocazione, per il giorno 15 novembre 2025 dell'Assemblea Straordinaria Elettiva delle Società Enti ed Associazioni affiliati alla FIPM, sostenendo un errore di interpretazione della norma di cui all'art. 18, comma 9, lett. c), dello Statuto federale, che prevede tra i criteri di attribuzione dei voti plurimi, un criterio di assegnazione basato sulle "classifiche individuali degli ultimi Campionati Italiani di categoria di Pentathlon e il Campionato Italiano Assoluto di Pentathlon". Pertanto, la ricorrente individuava quali soggetti controinteressati le seguenti società:

ASD Circolo delle Muse, SSD Ippolife, ASD Cures 2019, ASD Athlion, ASD Cinque per Tutti, ASD Guidonia, ASD PM Ippocampo, ASD One for Five, ASD PM Colleverde, ASD Life, ASD Sabinavis ASD Flaminio

In data 10.09.2025 perveniva memoria difensiva da parte delle società ASD Cinque per tutti, la quale ritiene che il ricorso sia inammissibile e/o comunque infondato;

**Federazione Italiana
Pentathlon Moderno**

00189 ROMA
Via Vitorchiano 113/115
Tel. 06.91516800
C.F. 97015820588
P.I. 04257001000



2. La FIPM non si è costituita in giudizio.

Motivi della decisione

3. Prima di entrare nel merito della questione, si evidenzia che il ricorso sia stato inviato ad un indirizzo di posta elettronica errato, e non a quello di posta elettronica certificato all'uopo previsto, pertanto come tale, non avendo rispettato il requisito previsto dalla normativa di settore, deve essere dichiarato inammissibile.

4. Ad ogni buon conto, il Tribunale aderendo al consolidato orientamento sposato dal Collegio di Garanzia (decisione n. 87 del 2021) ritiene sul punto che le deliberazioni assunte dal Commissario Straordinario hanno la medesima natura delle deliberazioni del Consiglio Federale, in quanto il Commissario esercita i poteri del Presidente e/o del Consiglio Federale stesso.

Nel caso in esame, il Commissario ha esercitato i propri poteri, ai sensi dell'art. 13 e art. 14 dello Statuto Federale, il quale stabilisce che le assemblee sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione, ed ha convocato correttamente l'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva.

L'art. 53 CGS detta, poi, le regole, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo, in merito all'impugnazione della convocazione dell'assemblea da parte del Commissario, rectius del Consiglio Federale, individuando, da un lato, i soggetti che possono impugnare la delibera del Consiglio Federale e, dall'altro, i motivi dell'impugnazione. In tal senso, i soggetti legittimati all'impugnazione sono i consiglieri assenti o dissenzienti, oppure il Collegio dei revisori dei conti, e le ragioni dell'impugnazione sono rappresentate, nella sostanza, dalle violazioni di legge (delibere contrarie alla legge, allo statuto, ai principi fondamentali del CONI). Per completezza di sistema, ai sensi dell'art. 53, comma 5, CGS, l'esecuzione delle delibere consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo statuto ed ai principi fondamentali del CONI, possono essere sospese anche dalla Giunta Nazionale del CONI. Quindi, il CGS, che si ispira, senza dubbio, al Codice civile, individua alcuni chiari principi, come sinteticamente individuati in precedenza, che permettono, solo a determinati soggetti ed entro determinati vincoli, l'impugnativa delle delibere del Consiglio Federale. È pacifico, anche per i motivi che si esporranno, che gli anzidetti limiti determinano, in un sistema gerarchicamente organizzato, l'inammissibilità dell'impugnativa da parte di altri soggetti, non



sussistendo, pertanto, alcun vuoto normativo. Il legislatore, anche del Codice civile, ha correttamente individuato i poteri degli associati all'interno delle persone giuridiche, indicando alcuni principi generali: da un lato, che le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente di qualunque associato; e, dall'altro, che le deliberazioni del consiglio, che non sono prese in conformità della legge o dello statuto, possono essere impugnate solo da determinati soggetti e non dagli associati. Tale principio, che pervade l'intero Codice civile, trova fondamento nella necessità di assicurare la sicurezza dei rapporti giuridici instaurati con gli enti per il tramite dei loro rappresentanti che, diversamente, verrebbero irreparabilmente minati da una eccessiva instabilità degli atti decisori e, in particolare, degli atti di gestione dell'ente stesso. Quindi, mentre gli associati possono impugnare le deliberazioni dell'assemblea, di converso, come correttamente disciplinato dallo Statuto della FIPM, vi sono dei limiti soggettivi e oggettivi all'impugnativa delle delibere del Consiglio Federale, che restano tali anche se assunte dal Commissario il quale, in quel momento, legittimamente svolge il ruolo dell'organo commissariato.

Così ricostruito l'impianto del vigente statuto della FIPM, i fatti che si sono succeduti possono essere, pertanto, ricondotti a sistema. Il Commissario Straordinario, esercitando i poteri del Presidente Federale e del Consiglio Federale, ha indetto le elezioni, in sostituzione del Consiglio Federale, convocando tramite delibera la XVI^a Assemblea Nazionale Straordinaria della FIPM in data 15 Novembre 2025, con la relativa tabella voti allegata, della quale l'associazione sportiva ne contesta l'errata interpretazione della normativa in forza della quale trae origine detta tabella. Tale soggetto, non trattandosi di quelli individuati ex art. 53, commi 2 e 5, CGS FIPM, cioè, un componente del Consiglio Federale assente o dissenziente, del Collegio dei revisori dei conti o, infine, la Giunta Nazionale del Coni, non è legittimato all'impugnazione. Ne consegue pertanto altresì la carenza di legittimazione attiva.

Inoltre, il ricorso nel caso in esame difetta altresì di quegli elementi che sono stati ritenuti utili dalla monolitica giurisprudenza in argomento ai fini della configurazione dell'interesse ad agire e, in particolare, dell'attualità, della concretezza e della personalità dell'interesse (cfr., Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 19 luglio 2017, n. 3563; Cons. St., sez. V, 4 marzo 2011, n. 1734; id., sez. IV, 30 novembre 2010, n. 8364; id., sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6613; id., 22 giugno 2006, n. 3947). Sotto tale profilo, l'interesse ad agire s'identifica



comunemente nell'utilità concreta che la decisione giurisdizionale favorevole è idonea ad apportare alla posizione giuridica soggettiva di cui è titolare chi ha agito in giudizio; ed ecco che così, accanto ad obiettivi di concretezza, nel senso che la pronuncia deve essere soddisfacente di interessi effettivi e non anche meramente ipotetici o in altro modo non meritevoli di tutela, e di personalità, ossia che ne risulti in via diretta comunque ristorata la posizione sostanziale di chi abbia agito in giudizio.

Anche sotto questo profilo, dunque la ricorrente appare priva di legittimazione attiva

Tanto premesso

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel proc. n. 0018/2025/Fipm, dichiara il ricorso inammissibile per le ragioni che precedono.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i consequenziali adempimenti.

Roma,

PRESIDENTE Scilla Malagoli

COMPONENTE Stefano Pellacani (estensore)

COMPONENTE Giovanni Smargiassi